

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/567 DELLA COMMISSIONE

del 7 aprile 2015

che modifica l'allegato I della decisione 2003/467/CE per quanto riguarda il riconoscimento della qualifica della Lituania quale Stato membro ufficialmente indenne da tubercolosi per quanto riguarda gli allevamenti bovini

*[notificata con il numero C(2015) 2161]***(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina ⁽¹⁾, in particolare l'allegato A, parte I, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 64/432/CEE si applica agli scambi all'interno dell'Unione di animali delle specie bovina e stabilisce le condizioni alle quali uno Stato membro può essere dichiarato ufficialmente indenne da tubercolosi per quanto riguarda gli allevamenti bovini.
- (2) L'allegato I, capitolo 1, della decisione 2003/467/CE ⁽²⁾ della Commissione elenca gli Stati membri dichiarati ufficialmente indenni da tubercolosi per quanto riguarda gli allevamenti bovini.
- (3) La Lituania ha presentato alla Commissione documenti comprovanti che il suo intero territorio soddisfa le condizioni di cui alla direttiva 64/432/CEE per essere riconosciuta ufficialmente indenne da tubercolosi per quanto riguarda gli allevamenti bovini e dovrebbe pertanto essere dichiarata Stato membro ufficialmente indenne da tubercolosi per quanto riguarda gli allevamenti bovini.
- (4) L'elenco di cui all'allegato I, capitolo 1, della decisione 2003/467/CE dovrebbe pertanto essere modificato per includere la Lituania.
- (5) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato I della decisione 2003/467/CE è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 7 aprile 2015

Per la Commissione

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 121 del 29.7.1964, pag. 1977/64.⁽²⁾ Decisione 2003/467/CE della Commissione, del 23 giugno 2003, che stabilisce la qualifica di ufficialmente indenni da tubercolosi, brucellosi e leucosi bovina enzootica di alcuni Stati membri e regioni di Stati membri per quanto riguarda gli allevamenti bovini (GU L 156 del 25.6.2003, pag. 74).